



**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'UTILIZZO E LA
GESTIONE DEI
DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI
IN AMBITO EXTRAOSPEDALIERO**

0. Glossario

Ai fini del seguente documento le seguenti sigle e denominazioni assumono il significato di seguito riportato.

Aziende Sanitarie: Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto

BLS: Basic Life Support - RCP di base

BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation - RCP di base e defibrillazione precoce

C.O.: Centrale Operativa del SUEM 118

CREU: Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza

DAE: Defibrillatore Automatico Esterno, operante in modalità semi-automatica o completamente automatica

ILCOR: International Liason Committee On Resuscitation

PAD: Defibrillazione ad accesso pubblico

RCP: Rianimazione Cardio Polmonare

SSR: Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto

SUEM: Servizio Urgenza Emergenza Medica

1. DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI**1.1 Impianti sportivi con obbligo di dotazione di DAE**

Devono essere obbligatoriamente dotati di un DAE stabilmente presente nella struttura tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presso cui si praticano attività sportive agonistiche ed amatoriali ed attività ludico-motorie, con l'esclusione dei seguenti:

- strutture presso cui si praticano attività sportive con basso impegno circolatorio e muscolare (bocce, biliardo, golf, giochi da tavolo, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ballo ed attività assimilabili)
- palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di fisioterapia e ginnastica posturale
- impianti al servizio esclusivo delle strutture scolastiche, non aperti al pubblico esterno
- impianti a libero accesso pubblico non vigilato
- impianti in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, non aperti al pubblico esterno

Le strutture obbligate a detenere il DAE devono:

- garantire la presenza di un operatore abilitato all'impiego del DAE durante l'apertura dell'impianto, anche mediante accordi con le società sportive che fruiscono dello stesso
- individuare un soggetto responsabile della corretta sorveglianza e manutenzione del DAE
- mantenere in costante efficienza l'apparecchiatura

1.2 Strutture presso le quali è opportuna la presenza di DAE

Sulla base dell'afflusso di pubblico può essere indicata la collocazione di DAE presso le seguenti strutture:

- Strutture territoriali del Servizio Sanitario Regionale
- Strutture turistiche (stabilimenti balneari, impianti sciistici, rifugi alpini, attrazioni, etc)
- Luoghi di transito (stazioni ferroviarie e di autocorriere, aeroporti)
- Luoghi di aggregazione (piazze principali, parchi pubblici, grandi strutture commerciali)
- Comunità isolate
- Centri scolastici ad alta frequentazione

2. FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO

2.1 Corso per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE

Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti devono essere in linea con gli indirizzi dell'ILCOR.

Il corso deve obbligatoriamente prevedere una parte pratica con l'impiego di un manichino e di un DAE simulatore, che permettano di simulare tutte le manovre di RCP di base (BLS) e la defibrillazione (BLSD).

La parte teorica del corso può essere svolta mediante lezione frontale con l'impiego di slides a supporto oppure mediante l'impiego di filmati.

Il corso può essere svolto da istruttori sanitari e non sanitari certificati sotto la responsabilità di un medico; il rapporto docenti/discenti dovrà rispettare quanto stabilito dalle linee guida internazionali.

2.2 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata a coloro che, al termine di corso di formazione accreditato, dimostreranno di aver acquisito la competenza pratica per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

L'autorizzazione è nominativa e viene rilasciata, utilizzando l'apposito modulo regionale, dalla struttura che ha organizzato il corso di formazione; la struttura trasmette al Direttore della C.O. i nominativi dei soggetti cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

La struttura che organizza il corso di formazione trasmette preventivamente al Direttore della C.O. la data di effettuazione del corso e tutte le informazioni necessarie per permettere un'eventuale verifica della rispondenza del corso a quanto stabilito dalla presente norma.

Presso ciascuna C.O. è mantenuto un registro del personale in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE, contenente i dati anagrafici del soggetto titolare e gli estremi del corso di formazione.

2.3 Validità dell'autorizzazione

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2.4, l'autorizzazione all'impiego del DAE ha validità illimitata ed è valida su tutto il territorio regionale.

Sono valide sul territorio della Regione Veneto le autorizzazioni rilasciate da altre Regioni.

2.4 Retraining

I soggetti in possesso di un DAE programmano con cadenza biennale un retraining del personale addetto al DAE mediante una prova pratica di RCP gestita da un tutor. Non è necessario trasmettere alla C.O. l'elenco del personale che ha seguito il retraining.

3. ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE

3.1 Accredimento della struttura di formazione

I corsi per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE possono essere svolti dalle strutture accreditate allo scopo dal Sistema regionale SUEM 118.

L'accREDITAMENTO viene rilasciato alle strutture che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a. disponibilità di un direttore scientifico, medico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- b. disponibilità di almeno 5 istruttori certificati
- c. disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- d. disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
- e. disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni dell'ILCOR

L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla C.O. SUEM 118 competente per il territorio dove ha sede la struttura di formazione o, per le strutture a valenza regionale, dal CREU.

La domanda di accREDITAMENTO deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica.

Le strutture accreditate o certificate presso altre Regioni possono richiedere al CREU l'accREDITAMENTO presso la Regione del Veneto.

Le strutture accreditate o certificate presso altre Regioni che intendano aprire una struttura di formazione stabile sul territorio della Regione del Veneto devono presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO per tale struttura.

3.2 Adempimenti dell'organizzatore del corso

La struttura di formazione deve rispettare il programma del corso, utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica e consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla C.O. competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso.

L'organizzatore del corso deve trasmettere preventivamente alla C.O. competente per il territorio l'elenco dei corsi organizzati sul territorio regionale, con le modalità e la tempistica stabilite dal CREU.

Al termine del corso la struttura di formazione deve trasmettere alla stessa struttura del sistema 118 i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica ed ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'impiego del DAE.

3.3 Revoca dell'accREDITAMENTO

Nel caso in cui il Direttore C.O. competente per il territorio presso cui si svolgono i corsi rilevi delle difformità nell'erogazione dei corsi rispetto alle indicazioni regionali da parte della struttura, invita la stessa a sanare le non conformità rilevate. Qualora la struttura non adempia alle prescrizioni, il Direttore della C.O. propone al CREU la revoca dell'accREDITAMENTO.

Se le non conformità riguardano una struttura accreditata in altre Regioni il CREU effettua una segnalazione alla Regione/Provincia Autonoma che ha riconosciuto o accreditato il soggetto stesso.

3.4 Certificazione di istruttore

Possono ottenere la certificazione di istruttore BLS-D coloro che hanno seguito un percorso formativo che comprenda:

- corso di formazione BLS-D
- corso di formazione per istruttore BLS-D
- successiva frequenza come uditore ad almeno due corsi BLS-D
- docenza ad almeno due corsi BLS-D, assistito da un istruttore certificato

La certificazione viene rilasciata dal Direttore della C.O. che ha organizzato il percorso formativo o dal direttore di un centro di formazione accreditato allo scopo dal Direttore della C.O. o dal CREU.

La certificazione di istruttore BLS-D può essere riconosciuta a personale che abbia seguito un idoneo percorso formativo presso altre Regioni, sulla base della valutazione dei titoli da parte del Direttore della C.O.

Per il mantenimento della certificazione di istruttore è necessario che lo stesso svolga almeno 6 corsi BLS-D all'anno.

3.4 Certificazione di tutor

Il tutor è il soggetto abilitato a gestire il retraining periodico dei soggetti in possesso dell'abilitazione e non può svolgere attività formativa nei corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione.

Il percorso formativo del tutor comprende:

- corso di formazione BLS-D
- corso di formazione per tutor BLS-D
- funzione di tutor in almeno un corso di retraining svolta sotto la supervisione diretta di un istruttore certificato BLS-D

La certificazione viene rilasciata dal Direttore della C.O. che ha organizzato il percorso formativo o dal direttore di un centro di formazione accreditato allo scopo dal Direttore della C.O. o dal CREU.

La certificazione può essere riconosciuta anche a personale che abbia seguito un idoneo percorso formativo presso altre Regioni, sulla base della valutazione dei titoli da parte del Direttore della C.O. o del CREU.

4. GESTIONE DEL DAE

4.1 Classificazione

Ai fini del presente documento i DAE presenti in ambito territoriale assegnati in comodato d'uso dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie ovvero acquisiti con fondi propri da enti pubblici e privati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. DAE del sistema SUEM 118

Sono quelli presenti a bordo dei mezzi di soccorso di proprietà delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati accreditati che svolgono attività nell'ambito del Servizio Urgenza Emergenza Medica o che svolgono servizi di trasporto per conto del Servizio Sanitario Regionale.

b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Sono compresi in questa categoria i DAE che possono essere attivati dalla CO 118 per eseguire interventi sul territorio in un determinato bacino di utenza, quali ad esempio i DAE a bordo di mezzi non sanitari adibiti a servizi di emergenza o i DAE al servizio di ambiti territoriali quali comuni o quartieri per i quali vi sia la disponibilità di personale attivabile per l'effettuazione di interventi di soccorso in tempi inferiori rispetto a quelli garantiti dai mezzi del SUEM.

c. DAE al servizio della collettività

Sono compresi in questa categoria i DAE al servizio di luoghi pubblici di accesso libero e ad elevata frequentazione, nei quali a causa del grande afflusso di pubblico vi è la concreta possibilità che possa verificarsi un arresto cardiaco, quali stazioni ferroviarie principali, aeroporti, autostazioni del trasporto pubblico, uffici pubblici ad elevato afflusso.

d. DAE ad uso locale

Sono compresi in questa categoria i defibrillatori destinati ai dipendenti ed agli utenti di strutture pubbliche e private quali impianti sportivi, centri natatori, strutture ricreative, centri commerciali, aziende, uffici pubblici, residenze sanitarie assistite, stabilimenti balneari, etc. Sono altresì compresi i DAE utilizzati da enti ed associazioni che erogano a soggetti pubblici e privati servizi di trasporto e soccorso con ambulanza non di competenza del sistema SUEM 118.

4.2 Manutenzione

Tutti i DAE, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

Tutti i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

La sorveglianza del regolare mantenimento dei DAE compete come segue:

- a. DAE del sistema SUEM 118: alla struttura che ne ha la proprietà;
- b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118: alla C.O. competente per territorio;
- c. DAE al servizio della collettività: all'ente che ne ha la proprietà, se il DAE è stato acquisito; alla C.O. competente per territorio in caso di DAE di proprietà regionale in comodato d'uso;
- d. DAE ad uso locale: alla struttura che ne ha la proprietà o ne usufruisce in comodato.

Per i DAE a disposizione di enti e strutture a carattere non sanitario deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività, sulla base del protocollo predisposto dalla C.O. competente sul territorio, per i DAE sottoposti a sorveglianza della stessa, ovvero secondo quanto previsto

dal manuale d'uso dell'apparecchiatura, per le altre tipologie di DAE. Il nominativo del referente deve essere riportato nel registro dei DAE presenti sul territorio esistente presso la C.O.

4.3 Onere economico per la manutenzione

4.3.1 DAE del sistema SUEM 118

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE presenti a bordo dei mezzi del SSR è di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere proprietarie del mezzo.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE degli enti accreditati, convenzionati o che hanno in essere contratti per l'espletamento di servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e/o del sistema SUEM sono a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell'ambito del corrispettivo versato dalle Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico diretta della manutenzione da parte dell'Azienda contraente.

4.3.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa.

4.3.3 DAE al servizio della collettività

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano tali i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE rientra nel programma PAD del SUEM.

4.3.4 DAE ad uso locale

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Qualora l'ente riceva in comodato d'uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l'Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la manutenzione verrà curata dall'ente o sarà demandata all'Azienda, fermo restando che l'onere economico dovrà essere a carico del comodatario.

In deroga a questa norma la Direzione Regionale dei Servizi Sanitari può, con decreto del Dirigente Regionale assunto su proposta del Direttore della C.O. approvata dal CREU, identificare DAE di questa categoria che rientrano nei programmi PAD della Regione. Gli oneri della manutenzione di tali DAE sono a carico dell'Azienda Sanitaria di competenza territoriale e trovano ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.

4.4 Oneri per la formazione del personale

4.4.1 DAE del sistema SUEM 118

Gli oneri relativi alla formazione del personale dipendente dal SSR che opera a bordo dei mezzi sono di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da cui dipende il personale.

Gli oneri relativi alla formazione del personale necessario all'impiego dei DAE degli enti accreditati e/o convenzionati che espletano servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell'ambito del corrispettivo versato dalle

Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico diretta della formazione da parte dell'Azienda contraente. Al fine della determinazione dei costi, il Direttore della C.O. definisce l'aliquota di personale abilitato dell'ente necessario all'espletamento dei servizi svolti in favore delle Aziende.

4.4.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118

Gli oneri relativi alla formazione del personale addetto ai DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa. Il Direttore della C.O. concorda con ciascun ente il numero di persone da abilitare al fine di mantenere costantemente operativo il DAE.

L'attività di retraining è svolta da tutors interni all'ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell'Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest'ultima il costo sostenuto per il percorso formativo dei tutors.

4.4.3 DAE al servizio della collettività

Gli oneri per la formazione del personale abilitato all'impiego dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. L'attività di retraining è svolta da tutors interni all'ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell'Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest'ultima il costo sostenuto per il percorso formativo dei tutors.

Si considerano al servizio di comunità i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE costituisce una risorsa destinata alla collettività

4.4.4 DAE ad uso locale

Gli oneri per la formazione e del retraining del personale abilitato all'impiego dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla formazione del personale e dei tutors, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Qualora l'ente riceva in comodato d'uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l'Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la formazione verrà curata dall'ente o sarà demandata all'Azienda, fermo restando che l'onere economico dovrà essere a carico dell'ente.

Per i DAE che, sulla base del decreto del Dirigente dei Servizi Sanitari di cui al punto 2.2.2.4, rientrano nei programmi PAD si applica la disciplina di cui al precedente punto 2.4.3, con l'eccezione che i costi sostenuti dalle ULSS troveranno ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.

4.4.5 Tariffe

Per i corsi organizzati dalle Aziende queste corrispondono al personale dipendente che svolge le funzioni di istruttore le tariffe previste dalla normativa vigente per l'attività di docenza dei dipendenti del SSR, fatta salva la possibilità per ciascuna Azienda di adottare tariffe differenziate all'interno di specifici progetti.

In ogni caso il costo riconosciuto a terzi ai fini del ristoro da parte delle Aziende nei casi previsti dal presente documento è calcolato sulla base della stessa tariffa oraria, tenuto conto di un rapporto istruttore/discendente di 1:5 e di una durata massima del corso di formazione pari a 6 ore.

Nulla è dovuto a terzi per l'attività di retraining svolta dai tutors.

5. MONITORAGGIO DELLA RETE**5.1 Registro dei DAE**

Presso ciascuna C.O. è istituito il registro dei DAE destinati all'impiego extraospedaliero; il registro deve riportare marca, modello e numero di serie del DAE, dati dell'ente proprietario o comodatario, nominativo del referente per la gestione, estremi degli eventi nei quali il DAE è stato utilizzato.

Per i DAE in gestione diretta da parte della C.O. dovranno essere anche riportate le date e l'esito dei controlli manutentivi e le scadenze del materiale di consumo.

5.2 Dichiarazione di possesso

Chiunque acquisti un DAE destinato all'impiego extraospedaliero segnala l'avvenuto acquisto alla C.O. competente per territorio, utilizzando il modulo apposito.

Sono esentati dalla dichiarazione:

- a. le Aziende sanitarie ed ospedaliere e gli ospedali pubblici e privati;
- b. gli studi medici e gli ambulatori, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura;
- c. tutte le strutture sanitarie che erogano attività per le quali le norme di legge vigenti richiedono la presenza di un defibrillatore, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura.

5.3 Utilizzo del DAE

Quando un DAE presente sul territorio viene utilizzato tutti i dati relativi all'intervento dovranno essere scaricati a cura dell'equipe del SUEM intervenuta sul posto e resi disponibili al Pronto Soccorso od al reparto di destinazione del paziente; una copia dovrà essere trasmessa alla C.O. competente per territorio.

Qualora lo scarico dei dati dal DAE richieda un hardware e/o un software dedicato non in possesso del SUEM lo scarico dovrà avvenire a cura dell'ente che ha in carico il DAE, che provvederà a trasmettere immediatamente i dati scaricati alla C.O. competente per territorio.

5.4. Modulistica e procedure

Il CREU provvede ad elaborare le istruzioni relative alla procedure relative agli adempimenti previsti dal presente documento e la relativa modulistica